



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

COMUNE DELL'AQUILA  
SEGRETERIA GENERALE

14 DIC. 2012

VISTO ARRIVARE


Città dell'Aquila

Prot n° 0084138 del 14/12/2012

ENTRATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0050202 P-4.17.1.7.5  
del 11/12/2012



Al Capo Ufficio legislativo  
del Ministro per la coesione territoriale  
ROMA

**Oggetto: art. 67 *quater*, comma 11, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – incompatibilità dipendenti pubblici.**

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2741 del 25/10/2012, con la quale è stato inviato il quesito posto dalla Provincia dell'Aquila relativo all'interpretazione del comma 11 dell'art. 67 *quater*, del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012. La questione interpretativa, in particolare, verte sull'estensione del regime di incompatibilità previsto per i dipendenti delle amministrazioni che intervengono sui procedimenti inerenti la ricostruzione successiva all'evento sismico del 6 aprile 2009.

La citata norma stabilisce che *“Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.”*

La disposizione introduce uno speciale regime di incompatibilità in relazione alle attività inerenti gli interventi ricostruttivi conseguenti all'evento sismico. La sua *ratio* è quella di scongiurare il rischio che possano verificarsi fenomeni di collusione e/o corruzione o comunque di mala amministrazione in un'area che si presenta a rischio elevato a causa delle risorse finanziarie che affluiscono in via straordinaria per la finalità della ricostruzione e a causa delle difficoltà organizzative in cui l'amministrazione si trova.

Considerata questa finalità e considerato pure il tenore testuale della disposizione ("*a qualsiasi titolo*"), in linea con l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento, si è dell'avviso che la stessa debba essere interpretata nella sua massima portata e, cioè, come norma che stabilisce un'incompatibilità assoluta per i dipendenti delle amministrazioni "*che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione*" rispetto agli incarichi di progettista, direttore dei lavori o collaudatore delle opere nonché di esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo